



Roma, 10/05/2024

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202400004908/AG  
Oggetto: Legge 56/2024 conversione DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Circolare n. 14931  
Sito sì  
9.4  
Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Convertito in legge il Decreto PNRR***

**Riferimenti:** Legge 29 aprile 2024, n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ([GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 - Suppl. Ordinario n. 19](#))

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 19/2024 (c.d. decreto PNRR- [clicca qui](#)) e si illustrano in sintesi le disposizioni di principale interesse per il settore.

**Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (Art. 42)**

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 12 del D.L. n. 179 del 2012 in materia di Misure urgenti per la crescita del Paese (L. n. 221/2012) al fine di potenziare le competenze dell'Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

**Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari (Art. 43)**

E' prevista l'adozione, al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, in attuazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 componente 2 progetto 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, elaborazione, l'analisi dei dati", di un apposito decreto del Ministro della salute al fine di individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, conformemente alle specifiche tecniche europee e internazionali.

**Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**

(Art. 44 quater)

L'articolo interviene sulla disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari (tra cui i farmacisti) in corso di specializzazione, contenuta nell'art. 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), prevedendo una serie di modifiche, tra cui si evidenziano le seguenti:

- è fissata al **31 dicembre 2026** la scadenza, per la facoltà di assunzione – attualmente senza termine - degli specializzandi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative (art. 44 quater, comma 1, lett. a);
- è specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse (art. 44 quater, comma 1, lettera b).

\* \* \* \* \*

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)